

## Visto da vicino

il punto di vista del Sindacato Anief



### > IL PUNTO

La musica è la stessa ma le note, purtroppo, sono più acute e stridenti. Aumenta il tasso di abbandono scolastico (nel 2010, 120.000 giovani); la mancata iscrizione alle università pubbliche (5% in meno in un anno); la disoccupazione giovanile (al 29,4%, +2,8% del gennaio 2010), tanto da definire la generazione tra i 15 e i 29 anni come Neet (*Not in education, employment or training*). E ancora, la disoccupazione dei laureati (16,2% di chi ha conseguito la laurea breve è disoccupato a un anno dal conseguimento del titolo, +4,9 del 2007); l'abbattimento del reddito da lavoro impiegatizio dei laureati (in 5 anni, del 10%); la precarizzazione del lavoro dei laureati (4/10 hanno contratti atipici). A questo si aggiunge il crescente disagio dei giovani precari della scuola, che trascorrono più ore per raggiungere le sedi di convocazione che fare supplenze (le graduatorie comprendono 232.000 docenti e 70.000 Ata). Inoltre, il taglio delle cattedre (-19.700, dopo le precedenti 68.000), il persistente gap economico tra retribuzioni dei docenti in Italia e nei Paesi della Ue (meno 20.000 euro); il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni (al 37,8%, +0,5% sul mese precedente); il divario tra dipendenti e pensionati (7.000.000 su 18.000.000) al punto che la pensione fra 20 anni sarà equivalente alla sociale di oggi. Ora, o il Paese attraversa un declino economico senza rimedio o la classe dirigente è incompetente. Per questo vi è bisogno di un sindacato forte: sostieni l'Anief per rilanciare il diritto al lavoro.

### > IL DIRITTO

#### ■ Al Giudice del Lavoro, riaperti i termini per la stabilizzazione

Se sei un docente o Ata precario, puoi ancora ricorrere per ottenere con l'Anief l'immissione in ruolo. Puoi farlo se hai avuto, come supplente, tre contratti anche non consecutivi negli ultimi cinque anni su posto vacante e disponibile. Puoi anche ottenere la nomina giuridica ed economica per i contratti da estendere dal 30 giugno al 31 agosto. E se vuoi l'aumento di stipendio come per il personale di ruolo per il quinquennio 2006-2011, anche da precario, puoi ricorrere gratuitamente con noi. Segui le istruzioni nel sito al seguente link [http://www.anief.org/content\\_pages.php?pag=866&sid=&sid=](http://www.anief.org/content_pages.php?pag=866&sid=&sid=).

#### ■ Al Giudice del Lavoro per sbloccare gli scatti automatici, anche per pensionati e buonuscita

Se sei un docente di ruolo ricorri con l'Anief per sbloccare il Ccnl e riavere l'aumento di stipendio che ti spetta in base allo scatto di anzianità previsto nel cedolino di dicembre e prorogato di due anni nei cedolini unici del 2011. In vista della loro cancellazione a partire dal 2012 e considerata l'adozione del sistema premiale previsto dalla riforma Brunetta, Anief vuole garantire: 1) ai docenti soprannumerari, la possibilità di rimanere in servizio dopo il 40° anno e di farsi riconoscere gli scatti biennali; 2) al restante personale che ha raggiunto i 40° anni di servizio e rimane, di farsi riconoscere, comunque, il biennio lavorativo oltre agli scatti; 3) a tutto il personale della scuola, la possibilità di recuperare gli scatti biennali, di sbloccare il contratto e impedire la cancellazione degli automatismi di carriera. Scrivi a [r.stipendio@anief.net](mailto:r.stipendio@anief.net).

#### ■ In tribunale per riconoscere il profilo economico ai dottorandi di ricerca in congedo

Se sei un supplente a tempo determinato (30 giugno o 31 agosto) ed hai ottenuto un congedo straordinario per la frequenza di

un corso di dottorato di ricerca o intendi richiederlo, ma hai avuto revocato il beneficio economico ai sensi della circolare ministeriale n. 15 del 22 febbraio 2011, ricorri con l'Anief per recuperare il tuo stipendio. Scadenza per la pre-adesione il 9 aprile prossimo. Scrivi a [dottorato@anief.net](mailto:dottorato@anief.net)

#### ■ Recenti sentenze del lavoro giudicano illegittimi i contratti a termine reiterati in via ordinaria

In tale senso si è pronunciato (con sentenza 699 del 25 gennaio) il tribunale di Siena e più di recente (14 marzo 2011) il giudice del lavoro del tribunale di Livorno. La reiterazione dei contratti a termine segnano in termini negativi la qualità della vita dei lavoratori provocando un danno che l'Amministrazione deve risarcire (art. 36, comma 5 D.L.vo n. 165/2001). Ma il risarcimento non è tutto, dovendo l'Amministrazione Pubblica effettuare una ricostruzione di carriera corretta in termini retributivi e contributivi. E' evidente che dall'istituire illegittimamente contratti a termine reiterati, la P.A. non potrà più ricavare risparmi, ed anzi dilaterà la spesa gravandola dei risarcimenti e delle spese di giudizio in un numero di casi che diventerà esponenziale.

#### ■ Due verdetti chiudono la polemica sul crocefisso nei pubblici uffici e nelle aule scolastiche

Il primo è quello della Cassazione: ha stabilito che, in attesa che il Legislatore provveda in materia di simboli di altre confessioni religiose, la Croce è l'unico simbolo religioso da esporsi nei pubblici uffici. Tale presenza non contraddice il principio della laicità dello Stato né offende il sentimento religioso di chi non è cristiano. Il secondo verdetto viene dalla Corte di Strasburgo (18 marzo): la presenza del Crocefisso non rappresenta una minaccia né alla laicità dello Stato, né alla libertà religiosa.

#### ■ Non dovrebbero permanere dubbi irrisolvibili circa i criteri da adottarsi nel conferimento delle supplenze

Un'ordinanza (R.G. n. 2443/2010 del 21 gennaio 2011) del Tribunale di Perugia entra nel merito della procedura confermando quanto già noto. Il supplente nominato su spezzone non può, se ha già sottoscritto il contratto, lasciare le ore assegnategli e chiedere una cattedra di pari rango che si renda disponibile; tuttavia può chiedere l'integrazione (ed eventualmente il completamento) dell'orario mediante attribuzione di ore frazionate dalla cattedra che sia stata segnalata in una successiva fase delle assunzioni. Il supplente titolare su spezzone ha diritto a scegliere un contratto di rango superiore (ad es., la supplenza fino al 31 agosto).

■ **L'insegnante eviti di offendere, ma il dirigente eviti di provocare, perché non c'è responsabilità penale nelle frasi con le quali ci si difende da accuse infondate e formulate in forma di provocazione**

Una sentenza della Cassazione (n. 2787 dello scorso 26 gennaio) ha assolto il professore che, nella nota di controdeduzione, aveva definito ignorante il preside (lo accusava di non sapersi esprimere correttamente, nella contestazione di addebito in cui formulava alcune frasi ingiuriose). L'insegnante va dunque indenne dall'accusa di diffamazione (al procedimento disciplinare, infatti, sono applicabili le disposizioni del codice penale che prevedono questa esimente, art. 598 c.p.).

■ **Ostacoli in vista per il Miur che ha falcidiato i posti di lavoro Ata e si accinge a tagliarne circa 15mila**

Il Tar del Lazio ha avuto da ridire sulla legittimità dell'art. 64 del D.L.vo che taglia (-17% rispetto al totale di 246 mila posti nell'a.s. 2007/2008) gli organici del personale Ata delle scuole, in quanto la legge non assegna il dovuto spazio alla competenza, in materia, delle regioni.

■ **Gli insegnanti di attività alternative all'Irc concorrono all'attribuzione del punteggio di credito scolastico**

Con la sentenza n. 924 dello scorso febbraio, la III sezione del Tar del Lazio ha annullato la disposizione dell'Ordinanza n. 44/2010 che preclude ai docenti di attività alternative (quelle per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica), il far parte del CdC al medesimo titolo che i docenti Rc.

■ **Le note sottoscritte da un insegnante non possono essere modificate dal dirigente scolastico in via autoritativa**

Una sentenza del CdS (n. 715/2011, depositata il 31 gennaio scorso) censura il comportamento di un dirigente scolastico che aveva modificato d'autorità l'annotazione di un fatto, riportata sul registro di classe per mano di un docente dell'istituto. La sentenza conferma la precedente (la n. 282/2009) del Tar della Liguria.

> **IL TEMA**

■ **Validità dell'anno scolastico e valutazione degli alunni**

In occasione dello scrutinio intermedio, anche i professori della scuola secondaria



**ANIEF**  
**RICORSI al GIUDICE del LAVORO per DOCENTI e ATA DI RUOLO PER SBLOCCARE GLI AUMENTI DI STIPENDIO. UTILI ANCHE AI FINI PENSIONISTICI**  
**AFFRETTATI: perdi almeno 2.000 €**  
**Info e adesioni: r.stipendio@anief.net**

di secondo grado hanno avuto il primo approccio alla nuova normativa sull'incidenza delle assenze degli studenti nella valutazione scolastica (D.P.R. n. 122/2009), normativa che applicheranno in occasione dello scrutinio finale. Una recente circolare (C.M. n. 20 del 4 marzo) richiama il limite che già valeva per gli studenti della secondaria di primo grado: *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato* (l'orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina). Rientrano nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Il limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale non è tassativo perché i Collegi dei docenti possono stabilire "motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". Indicativamente, il Miur elenca casi che, in autonomia, le scuole possono considerare per la deroga: " - gravi motivi di salute adeguatamente documentati; - terapie e/o cure programmate; - donazioni di sangue; - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni; - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo". Ovviamente, per le scuole cresce la responsabilità (il mancato conseguimento del limite

minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo), e l'aggravio del lavoro, dovendosi comunicare all'inizio dell'a.s. ad ogni studente e alla famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. La scuola deve determinare e rendere pubbliche le deroghe a tale limite deliberate dal collegio dei docenti. Inoltre, dare periodicamente e in prossimità degli scrutini intermedi e finali informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia circa le assenze accumulate; verbalizzare il *progress* dell'accertamento delle assenze e la eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame. Ciò che più ci preme sottolineare è, però, che gli insegnanti dovranno per tempo operare in sede preventiva su alunni e loro famiglie, al fine di non avere sorprese allo scrutinio finale.

> **LA VITA A SCUOLA**

■ **La Scuola, ambiente efficace e naturale di integrazione**

I dati relativi all'a.s. 2009/2010 dicono che ogni 10 studenti uno non è nativo italiano, e che aumenta il numero degli studenti immigrati di seconda generazione nelle scuole secondarie superiori (principalmente negli istituti tecnici e professionali ma anche nei licei scientifici e, per le ragazze, nei licei psicosociopedagogici). Il maggior numero di iscritti si ha in Lombardia (164mila iscritti nelle scuole pubbliche, statali e/o paritarie).

■ **La prova Invalsi per seconde classi di istruzione secondaria superiore**

Riguarderà l'Italiano e la Matematica, e sarà unica per tutti gli indirizzi delle scuole: dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Si tratta della prova nazionale che concorre, con l'esito delle prove che si tengono in altri Stati, nel quadro internazionale dei livelli medi di istruzione e formazione conseguito dagli studenti al termine della scuola dell'obbligo. Non si intende, con questa prova, valutare i singoli, e quindi l'esito della prova non concorre a fare media per l'attribuzione del voto scolastico.

> **CONTATTI**

- **WEB:** [www.anief.org](http://www.anief.org)
- **E-MAIL:** [segreteria@anief.net](mailto:segreteria@anief.net)
- **TELEFONO:** 091.6598362 - 6573784
- **SEDE NAZIONALE:**  
Via Valdemone, 57 - 90144 Palermo

**VUOI CANDIDARTI, PRESENTARE,  
 SOTTOSCRIVERE LISTE RSU ANIEF?  
 SCRIVI A [RSU@ANIEF.NET](mailto:RSU@ANIEF.NET)**